



COMUNE DI SALMOUR

C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. Fax
0172-649.127

salmour@reteunitaria.piemonte.it

Prot. n° 1939

Salmour, lì 28/10/2021

*Marca da bollo € 16,00 identificativo
n. 01181036193866 del 14/02/2020*

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO del procedimento unico

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza di rinnovo presentata in data 13/06/2018 al n° 944 di protocollo, dalla Società Agricola Sant'Andrea s.s., con sede in Salmour, Via Fossano n. 9;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:

Parere favorevole della Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali Protocollo n. 59599 del 01/10/2021 - recepito al Protocollo del Comune di Salmour in data 04/10/2021 al n. 1725

Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Vista la L.R. 44/2000;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi urbanistiche statali e regionali vigenti;

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

AUTORIZZA

il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta Società Agricola Sant'Andrea s.s., con sede legale in Salmour, via Fossano n.9 (P.Iva: 00385830047), per l'esercizio dell'installazione sita in Salmour, via S. Andrea n.5 - **Attività IPPC: 6.6. – Impianti per allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)** alle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri elencati in premessa, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

In attuazione del comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione.

La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Ove siano richiesti atti di collaudo, certificato di agibilità o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 380/2001 e smi, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Società Agricola Sant'Andrea s.s. (PEC: socagr.santandrea@pec.agritel.it)
- Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio (PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)
- Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo (PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
TOCCI Dott. Giuseppe Francesco
firmato digitalmente



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2011/08.02/000031
Rif. pratica 08.02/31

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Salmour, Via S. Andrea, 5** - Ditta **Società Agricola SANT'ANDREA ss** con sede legale in Salmour - **Attività IPPC: 6.6.:** Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento n. 586 del 31/10/2012, della Provincia di Cuneo, è stata rinnovata, sino al 30/10/2022, in capo alla Ditta Società Agricola **GALLEANO Stefano e Renato F.lli s.s.** con sede legale in Salmour, Via S. Andrea, 5 – P.IVA 00385830047 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Salmour, Via S. Andrea, 5 - Attività IPPC: 6.6.: Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)**”;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- con Provvedimento n. 2253 del 07/06/2018, la Provincia di Cuneo ha preso atto della variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta **Società Agricola SANT'ANDREA ss**, con sede legale in Salmour, Via Fossano, 9 – P.IVA 00385830047;
- in data 13/06/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Salmour ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Società Agricola SANT'ANDREA ss**, con sede legale in Salmour, Via Fossano, 9 – P.IVA 00385830047– finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6.: **Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)**, per l'allevamento sito in **Salmour, Via S. Andrea, 5**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Società Agricola SANT'ANDREA ss ha effettuato, in data 11/06/2018, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 77715 del 23/10/2018, è stata convocata, per il giorno 22/11/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Salmour, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 102784 del 23/11/2018;
 - 2) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 05/12/2018, con nota prot. n. 88776, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 25/01/2019, il SUAP ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 11849 del 18/02/2019, è stata convocata, per il giorno 27/03/2019, la Conferenza

di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Salmour, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in data 05/03/2019, la Ditta ha inoltrato ulteriori integrazioni documentale;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 27701 del 27/03/2019;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 18/04/2019, con nota prot. n. 26891, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 04/06/2019, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste che, con nota prot. n. 57796 del 13/10/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta Società Agricola SANT'ANDREA ss è stato notificato il Provvedimento n. 470 del 17/02/2021, di aggiornamento

dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto Provvedimento n. 470 del 17/02/2021, di aggiornamento dell'AIA, nonché la menzionata Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 586 del 31/10/2012 e s.m.i. (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante

attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Società Agricola SANT'ANDREA ss**, con sede legale in Salmour, Via Fossano, 9 – P.IVA 00385830047– per l'esercizio dell'installazione sita in **Salmour, Via S. Andrea, 5** - Attività IPPC: 6.6. – **Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);**

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento n. 586 del 31/10/2012 e s.m.i. (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola S. ANDREA ss
SALMOUR – Via S. Andrea, 5

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.2	
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>9</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>9</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>9</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>10</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>10</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	10
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	11
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	16
Ciclo produttivo.....	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
Energia.....	19
<i>Prescrizioni</i>	<i>19</i>
Emissioni in atmosfera	19
<i>Prescrizioni</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>20</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	22
<i>Prescrizioni</i>	<i>22</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>22</i>
Emissioni Sonore	23
<i>Prescrizioni</i>	<i>23</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>23</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Salmour, in Via S. Andrea n. 5, ed è localizzato in zona agricola di pianura, a circa 750 m dal centro abitato di Salmour. Le strutture aziendali, composte di tre capannoni destinati all'attività di ingrasso dei suini, insistono interamente sul Foglio 8, Mappale 115 del comune di Salmour.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Salmour è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882, non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La classificazione acustica del Comune di Salmour inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto" in adiacenza ad aree agricole in pari classe acustica e ad un'area in classe IV sul lato nord (cava).

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 842 del 30/08/2007, in capo alla Ditta GALLEANO Stefano e Renato F.lli s.s. con sede legale ed operativa in Salmour, Via Stura n.1, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)".

Con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 586 del 31/10/2012, l'AIA è stata rinnovata sino al 30/10/2022, per una potenzialità di allevamento pari 2.961 suini, in 3 porcilaie.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 2253 del 07/06/2018, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata modificata limitatamente alla variazione della denominazione del Gestore, in capo alla Ditta Società Agricola S. Andrea s.s..

Presso l'installazione viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

In particolare, i suini vengono introdotti in azienda contemporaneamente e stabulati nei vari capannoni per l'ingrasso.

Il capannone A viene utilizzato per ottenere dei suini "leggeri" con un peso finale di 115-120 kg. Negli altri capannoni, invece, gli animali vengono tenuti fino al raggiungimento di un peso medio di 160-165 kg. Il ciclo di allevamento risulta, pertanto, del **tutto pieno-tutto vuoto per ogni singolo capannone**.

Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello, ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e mantenuti vuoti per un periodo medio di 20 giorni, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione.

Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di una idropulitrice ad alta pressione.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 3 porcilaie;
- strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici (n. 1 vasca circolare e n. 1 vasca rettangolare);
- n. 1 magazzino e n. 1 tettoia per il deposito attrezzi agricoli;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Nelle strutture dell'allevamento, potenzialmente, possono trovare ricovero **2.951 suini** (al lordo dei posti destinati all'infermeria). La consistenza effettiva, al netto dei capi in infermeria, risulta pari a 2.822 suini mediamente allevati in un anno.

Nella tabella seguente viene riportata la potenzialità di allevamento per ciascun ricovero:

Ricovero	Categoria animali	Potenzialità (posti suini)	n. posti infermeria	n. capi allevabili
A	Suini leggeri (30-110 kg)	336	14	322
B	Suini grassi (30-160 kg)	755	53	702
C		1.860	62	1.798
	Totale	2.951	129	2.822

Tecniche di stabulazione

I suini da ingrasso sono allevati in 3 porcilaie (A, B, C). Alcuni box, in ciascun ricovero di allevamento, sono destinati ad uso infermeria.

In due capannoni (A e B) è presente un pavimento parzialmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante a pareti verticali, mentre nel terzo capannone (C) è presente un pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante a pareti verticali. Al termine di ogni ciclo lo spazio di stabulazione viene lavato con idropulitrice ad alta pressione e mediante l'utilizzo di un prodotto disinfettante.

Nella tabella seguente sono riportati i ricoveri di allevamento e le relative tecniche di stabulazione, con riferimento alle Bat *Conclusions*:

Ricovero	Categoria animali	Stabulazione	BAT <i>Conclusions</i>
A	Suini leggeri (30-110 kg)	Pavimento Parzialmente Fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali (profondità pari a 1,3 m) – allontanamento in continuo dei liquami per pendenza	30.a .0
B	Suini grassi (30-160 kg)		
C	Suini grassi (30-160 kg)	Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) con fossa sottostante a pareti verticali (profondità pari a 1,3 m) – allontanamento in continuo dei liquami per pendenza	

In sede di primo rilascio dell'AIA, il Gestore aveva a suo tempo dichiarato la non sostenibilità economica della conversione a migliori tecniche delle tre porcilaie, esistenti e non modificate.

Si ritiene che le stabulazioni dei ricoveri possano essere accettate in quanto il Gestore adotta i seguenti accorgimenti:

- allontanamento in continuo dei liquami dalle fosse sottogrigliato per pendenza diretta nei pozzetti esterni di convogliamento; da questi, il trasferimento alle vasche di stoccaggio avviene tramite un sistema di pompaggio azionato ogni dieci giorni circa. Pertanto, **l'accumulo di liquami nei sottogrigliati è dichiarato prossimo allo zero**;
- installazione di un'apposita asta graduata in prossimità dei pozzetti di raccolta per ciascun settore di stalla.

A tale proposito, si ritiene necessario prescrivere, altresì, che l'eventuale presenza di liquame accumulato nelle vasche sottogrigliato sia direttamente controllabile *in situ*, presso ciascun ricovero.

Tecniche di alimentazione

I suini all'ingrasso vengono alimentati con razione bagnata e siero, acquistando esternamente il mangime. L'alimentazione è effettuata per fasi ed i suini vengono alimentati tre volte al giorno. Il composto viene distribuito automaticamente attraverso un impianto di distribuzione che viene ispezionato almeno una volta al giorno per riscontrare eventuali difetti e provvedere all'immediata riparazione.

La razione viene preparata nella cucina dell'azienda partendo dalle materie prime e completandola con l'aggiunta di integratori dietetici.

Nei capannoni sono presenti succhiotti per l'abbeverata degli animali. I succhiotti sono posizionati sui truogoli per evitare ulteriori sprechi d'acqua.

Spoglie di animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità medio annuale del 2-3% circa. Il titolare della ditta e il personale che lavora nelle stalle, quotidianamente effettuano delle ricognizioni nei box per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio delle carcasse viene effettuato all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini da ingrasso allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	2.951 suini
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	10.308 m ³ /anno (*) (di cui 730 m ³ /anno di acque meteoriche captate da strutture di stoccaggio)
Azoto al campo	26.407 kg/anno

(*) Con le integrazioni presentate nel corso del procedimento di riesame, il Gestore ha precisato che nei ricoveri A e B viene effettuato solo un lavaggio a fine ciclo; pertanto, per tali strutture, è stato considerato un coefficiente di produzione di liquami pari a 37 mc / t di pv, invece di 44 mc / t di pv.

Tecniche di stoccaggio

Gli effluenti zootecnici prodotti nell'allevamento vengono estratti dalle fosse sottogrigliato e convogliati nelle 2 vasche esterne di stoccaggio, pre-esistenti.

Nella seguente tabella viene riportato uno schema riassuntivo delle strutture di stoccaggio e dei relativi sistemi di copertura:

Descrizione	Volume netto (mc) franco di sicurezza 10 cm	Copertura	BAT Conclusions
Vasca circolare A	1.862	Copertura galleggiante in piastrelle geometriche di plastica (Hexa-Cover)	16.b.3
Vasca rettangolare B (suddivisa in due semi-vasche)	1.839	Una semi-vasca coperta con tappetini in polietilene espanso (Ecomembrane) – copertura flessibile galleggiante Una semi-vasca coperta con argilla espansa (Leca) (#)	
Pozzetti e vasche di raccolta dei liquami adiacenti ai ricoveri	277	Copertura rigida con pannelli	16.b.1
TOTALE	3.978		

(#) All'atto dello svolgimento del procedimento di riesame, il Gestore ha dichiarato che la produzione reale ed effettiva di liquami risulta sensibilmente inferiore a quella discendente dall'applicazione dei suddetti coefficienti tabellari del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.; pertanto, la porzione di vasca B non provvista di copertura flessibile galleggiante non viene attualmente utilizzata.

In caso di utilizzo di detta semi-vasca, la Ditta si è impegnata a realizzare una copertura in argilla espansa (Leca) ed a mantenerne lo spessore richiesto dalle BAT Conclusions (10 – 12 cm).

In relazione alle modalità di gestione delle vasche di stoccaggio, la Ditta ha altresì dichiarato quanto segue:

- per tutte le vasche di stoccaggio, l'immissione del liquame avviene al di sotto del pelo libero, in modo da garantire l'integrità delle coperture durante il riempimento;
- la vasca A sarà provvista di scala in metallo per permettere l'ispezione visiva della copertura;

- le coperture della vasca B risultano visibili dal piano campagna in quanto la vasca è seminterrata.

In relazione alle tecniche di gestione, i sottogrigliati sono stati dichiarati con allontanamento in continuo dei liquami per pendenza, senza accumulo (Cfr. paragrafo “Tecniche di stabulazione”). Tuttavia, per poter raggiungere la prescritta autonomia di almeno 180 giorni di stoccaggio, calcolati sulla produzione potenziale di effluenti, deve essere considerata la possibilità eventuale di accumulare, nel sottogrigliato, i seguenti quantitativi di liquami:

Descrizione	Reflui zootecnici (mc) (*)	Stoccaggio necessario per 180 gg (mc)	Stoccaggio necessario nel sottogrigliato - per raggiungere i 180 gg (mc)	Altezza di accumulo nel sottogrigliato - per raggiungere i 180 gg (cm)
Posti potenziali n. 2.951 (al lordo di infermeria e vuoto sanitario)	10.308	5.083	1.105	48
Capi allevabili n. 2.822 (al netto dei posti di infermeria e del vuoto sanitario)	9.387	4.629	651	29

Alla luce di quanto sopra riportato, con particolare riferimento alle dichiarazioni del Gestore circa una produzione effettiva di liquami minore di quella ricostruita in applicazione del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si ritiene necessario prescrivere che **l'eventuale accumulo di liquami nel sottogrigliato possa essere condotto alle seguenti condizioni:**

- la vasca B deve risultare utilizzata per la totalità del volume utile ivi disponibile, compresa la porzione individuata per la copertura in argilla espansa;
- in ogni caso, il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato, deve essere mantenuto entro un'altezza massima di 30 cm.

Tecniche di spandimento

I liquami prodotti nell'allevamento vengono destinati all'**utilizzo agronomico** mediante lo spandimento **sui terreni in disponibilità aziendale** (su condotti direttamente dall'azienda, sia in asservimento), al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute nel medesimo. Le operazioni di distribuzione sono effettuate direttamente dalla Ditta.

Lo spandimento del liquame viene effettuato con due modalità:

- sulla quasi totalità dei terreni in asservimento, in presemina o in post raccolta, mediante iniezione profonda (**BAT 21.d**) per mezzo di carro botte aziendale dotato di appositi interratori idraulici (ripper). Ad ulteriore garanzia dell'avvenuto interrimento, il Gestore IPPC ha assicurato l'aratura immediata ad opera dei conduttori degli appezzamenti. Questa tecnica viene utilizzata in media **per il 75% delle superfici interessate;**
- sui terreni in conduzione ed, in generale, quando non è possibile procedere all'interrimento, mediante il medesimo carro botte aziendale, utilizzando bande rasoterra (**BAT 21.b**). Questa tecnica viene utilizzata in media **per il 25% delle superfici interessate;**

Relativamente alla distribuzione rasoterra, al fine di rendere il mezzo in uso conforme ad una tecnica riconosciuta BAT, l'azienda ha provveduto ad installare tubazioni plastiche in

corrispondenza dei n. 6 scarichi della banda abbinata al carrobotte, tali da consentire la distribuire del liquame a meno di 15 cm dal suolo.

Alla luce del ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore al 70% dei terreni utilizzati, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia (BAT 30.a.0), nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto alla Ditta di valutare l'adozione di sistemi di tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti dei liquami, mediante opportuni sistemi GPS, da descrivere ed individuare in funzione delle specifiche caratteristiche dei sistemi di distribuzione in dotazione aziendale.

In proposito, il Gestore non ha ritenuto di assicurare il tracciamento delle distribuzioni e degli interramenti mediante opportuni sistemi GPS, ribadendo i vincoli della normativa vigente, con particolare rinvio alla registrazione delle fertilizzazioni.

Pertanto, al fine di consentire la controllabilità della fase di spandimento, in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS:

- alla luce delle modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (con introduzione, tra l'altro, dell'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito), si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste in larga misura su terreni in asservimento, si ritiene di prescrivere l'**invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie;
- la quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente e il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di acque meteoriche captate dalle vasche esterne utilizzate per lo stoccaggio dei reflui zootecnici non dotate di coperture impermeabili;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica viene prelevata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione con neon a basso consumo, per la ventilazione estiva, l'azionamento delle finestre tramite sensori termici; non è segnalata la presenza di alcun gruppo elettrogeno.

Presso l'installazione non sono stati dichiarati impianti termici. Al fine di garantire un adeguato livello di temperatura interna ai ricoveri, nei periodi invernali vengono utilizzati 2 generatori mobili di aria calda a riscaldamento diretto, di potenzialità pari a 38,4 e 69,3 kW.

L'isolamento termico di tetti e pareti delle porcilaie è garantito attraverso l'impiego di lastre in polistirene espanso con CO₂.

La Ditta utilizza altresì il gasolio per le pratiche agronomiche.

Il gasolio è stoccato in apposito serbatoio di capacità pari a 5.700 litri, fuori terra, provvisto di tettoia di copertura e bacino di contenimento.

I consumi energetici dichiarati per l'anno 2020 sono riportati in tabella.

	Energia termica riscaldamento	Utilizzo agronomico	Energia elettrica
Consumi annui	3.000 litri (gasolio) 30,06 MW _t h	3.000 litri (gasolio)	21,76 MW _e h
Consumi specifici	21,37 Wh/capo/giorno	-	29,53 Wh/capo/giorno

I consumi suddetti risultano inferiori rispetto a quelli riportati nel BREF 2017 e nel D.M. 29/01/2017.

Con riferimento alla diminuzione dei consumi di gasolio registrata negli ultimi anni, la Ditta ha dichiarato l'interruzione delle operazioni di fienagione.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento (l'Azienda non effettua trattamenti del liquame).

La ventilazione è naturale:

- nel capannone A, l'aria entra lateralmente tramite finestre o tubi che la convogliano all'interno del capannone per poi uscire tramite finestre poste sul lato opposto. L'apertura delle finestre di entrata dell'aria è manuale, mentre l'uscita è automatica (regolata da centraline);
- nei capannoni B e C, l'aria entra lateralmente grazie a finestre con apertura con teloni o lamelle multiple (apertura regolata automaticamente da centraline) ed esce da cupolini posti sulla sommità del capannone)
- nei capannoni A e B sono presenti ventilatori per la movimentazione dell'aria nel periodo estivo.

Le emissioni di NH₃ e CH₄ derivanti dall'allevamento sono state stimate con l'utilizzo del programma *Agrishare* del CRPA e sono state confrontate con il sistema di riferimento. Le emissioni di polveri sono state calcolate utilizzando i fattori di emissione proposti all'interno del protocollo VERA (Annex E). I dati sono riportati nelle tabelle le seguenti:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	7,4	6,6	-	8,6	22,6
CH ₄	35,7	36,7	-	-	72,4

SITUAZIONE AZIENDALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,6	1,4	-	1,3	9,3
CH ₄	35,7	36,7	-	-	72,4
Polveri	0,71				0,71

La riduzione dell'emissione di NH₃ rispetto allo scenario di riferimento è del 60% circa.

L'azienda dichiara che la distanza dai ricettori e le scelte impiantistiche e gestionali sono in grado di minimizzare le emissioni odorigene.

I sistemi di riscaldamento mobili presenti presso l'installazione hanno potenzialità termiche inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata da acquedotto comunale e viene utilizzata prevalentemente per la preparazione delle razioni, l'abbeveraggio dei suini e in minima parte per la pulizia delle strutture. L'introduzione del siero per la preparazione della razione animale ha ridotto i quantitativi di acqua utilizzata.

Per il 2020, sono stati dichiarati consumi idrici pari a 8.095 m³/anno, per un consumo specifico pari a 7,95 l/capo/giorno.

I consumi idrici specifici risultano in linea con quelli riportati nei documenti di riferimento.

Scarichi acque reflue

Presso l'installazione non sono presenti servizi igienici per gli addetti, in quanto l'azienda è a conduzione familiare e sono utilizzati quelli dell'abitazione (scarico autorizzato dal Comune di Salmour), pertanto, non sono presenti scarichi di acque reflue.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- l'azienda non ha individuato superfici scolanti in quanto le aree scoperte impermeabilizzate e non, non sono a rischio di inquinamento delle acque meteoriche, che pertanto defluiscono sui terreni e nei fossi circostanti l'insediamento;
- le zone di carico/scarico animali sono antistanti le porte di ingresso ai settori di allevamento, l'operazione avviene tramite corridoi metallici posti tra il ricovero ed il mezzo di trasporto. La rampa a fine operazione non è soggetta a lavaggio ma immediatamente ripulita mediante spazzamento e convogliamento al sottogrigliato più vicino;
- le cisterne di stoccaggio del gasolio sono dotate di bacino di contenimento e tettoia di copertura;
- i rifiuti pericolosi sono conservati al coperto.

Emissioni sonore

La classificazione acustica del Comune di Salmour, approvata con la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2004, inserisce il sito dell'allevamento in classe III, in adiacenza ad aree agricole in pari classe acustica e ad un'area in classe IV sul lato nord (cava). Il centro abitato di Salmour dista circa 750 m dal sito.

Nel 2013, a seguito del rinnovo AIA, l'allevamento ha presentato una valutazione dell'impatto acustico da cui parrebbero non emergere criticità; la stessa è stata poi aggiornata in data 27/02/2019.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione IPPC non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento è presente un serbatoio fuori terra per lo stoccaggio del gasolio, dotato di bacino di contenimento e tettoia di copertura, di capacità pari a 5.700 litri, utilizzato sia per gli aerotermini che per le pratiche agronomiche.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione datata 17/12/2015.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Il Gestore ha provveduto alla realizzazione di un documento interno in cui sono state analizzate le criticità, le procedure, il sistema di controllo, la pianificazione previste dalla BAT; il documento è a disposizione presso la sede dello stabilimento.
BAT 2: buona gestione	SI	L'Azienda è già esistente e non prevede un ulteriore aumento della capacità produttiva aziendale; per le modalità di applicazione della BAT 2 si rimanda alla documentazione AIA agli atti.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3b - BAT 3d N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tab. 1.1	SI	Bat 3b: La ditta applica un sistema di alimentazione multifase. Bat 3d: La ditta somministra quattro tipologie di mangimi a seconda del periodo. N totale escreto: -suini magri (ricovero A): 12,5 kg N / posto / anno -suini grassi (ricoveri B e C): 12,7 kg N / posto / anno
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a P totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tabella 1.2	SI	Bat 4a. viene applicata l'alimentazione multifase con somministrazione di n. 4 tipologie di mangimi Fosforo totale escreto: suini magri (ricovero A): 3,9 kg P ₂ O ₅ / posto / anno suini grassi (ricoveri B e C): 4,3 P ₂ O ₅ kg / posto / anno
BAT 5: uso efficiente dell'acqua	SI	Per le modalità di applicazione della BAT 5 si rimanda alla documentazione AIA agli atti. Bat 5a: La ditta registra mensilmente i consumi idrici. Bat 5b: viene verificata l'assenza di perdite. Bat 5c: La pulizia dei locali a fine ciclo viene effettuata per mezzo di idropulitrice. Bat 5d: Sono presenti succhiotti antispreco.
BAT 6: produzione di acque reflue - BAT 6a - BAT 6b	SI	Bat 6a: Non sono presenti servizi igienici a servizio degli addetti in quanto l'azienda è a conduzione familiare e sono utilizzati quelli dell'abitazione (scarico autorizzato dal Comune di Salmour) Bat 6b: La quantità di acqua utilizzata con l'idropulitrice è minima

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 7: emissioni derivate dalle acque reflue	SI	Bat 7a: Le acque reflue di lavaggio confluiscono direttamente nella vasca di stoccaggio liquami. Bat 7b: Le deiezioni animali sono avviate all'utilizzo agronomico. Bat 7c: Lo spandimento dei reflui zootecnici avviene per mezzo di carbotte.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	NO	BAT 8a: l'azienda non ha sistemi di raffreddamento. Saltuariamente utilizza generatori ad aria calda nei mesi invernali. BAT 8b: l'azienda dispone di controllo automatico tramite sensori termici dell'apertura delle finestre delle porcilaie per la regolazione della temperatura. BAT 8c: i ricoveri sono coibentati con pannelli in polistirene espanso BAT 8d: l'illuminazione con neon a basso consumo BAT 8e, f: non applicata. BAT 8g: non applicabile. BAT 8h: l'azienda utilizza prevalentemente la ventilazione naturale. Nei fabbricati A e B sono presenti ventilatori per la movimentazione dell'aria nel periodo estivo
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	BAT 9: L'azienda non ha mai avuto problematiche legate alle emissioni sonore durante la sua attività.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f	SI	BAT 10a,b: l'azienda presenta distanze dai ricettori tali da garantire la minimizzazione degli impatti di rumore BAT 10c: vengono adottate le seguenti misure operative: apertura dei portoni dei ricoveri limitata ai soli momenti di scarico e carico degli animali, formazione del personale nell'utilizzo delle attrezzature, attività potenzialmente rumorose limitate alle ore diurne. BAT 10d: l'azienda utilizza l'alimentazione ad libitum. BAT 10e: sono presenti pareti e coperture dei ricoveri con un buon livello di isolamento acustico. BAT 10f: non applicata.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	BAT 11a: l'azienda dichiara di adottare l'alimentazione ad libitum, a bagnato e utilizza prevalentemente la ventilazione naturale in tutti i capannoni (nei capannoni A e B sono presenti unicamente ventilatori per la movimentazione dell'aria nel periodo estivo). BAT 11b: non applicata. BAT 11c: non applicabile.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di	NO	BAT 12: L'azienda non ha mai avuto problematiche legate agli odori durante la sua attività.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
odori mediante un piano di gestione degli odori		
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	BAT 13a: l'impianto presenta distanze dai recettori tali da garantire la minimizzazione degli impatti odorigeni. BAT 13b: la Ditta provvede ad una rimozione frequente del liquame dalle vasche sottogrigliato e a mantenere i locali di stabulazione asciutti e puliti da eventuali sversamenti di mangime. BAT 13c: la ditta dichiara che i ricoveri B e C presentano cupolini sui tetti in grado di favorire l'uscita verticale dell'aria esausta. BAT 13d: non applicabile. BAT 13e: le strutture di stoccaggio presentano copertura galleggiante. Il liquame viene miscelato solo durante i periodi di spandimento. BAT 13f: non applicata. BAT 13g: la ditta effettua lo spandimento in parte con barra rasoterra ed in parte con iniezione profonda.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	SI	Bat 16a3: il rimescolamento del liquame è minimo. Bat 16b3: le vasche esterne sono coperte: Vasca circolare: Copertura galleggiante in piastrelle Vasca rettangolare: in parte copertura con lastre flessibili galleggianti in PE espanso (tappetini), in parte con argilla espansa (Leca).
BAT 20: spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	SI	Per le modalità di applicazione della BAT 20 si rimanda alla documentazione AIA agli atti. Bat 20a: la ditta effettua una valutazione visiva del suolo destinato a ricevere gli effluenti di allevamento, tenendo conto in modo particolare della pendenza, e dello stato del suolo. Bat 20b: durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario. Bat 20c: lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali. Bat 20d: prima dello spandimento la ditta valuta le condizioni meteo e degli appezzamenti sui quali effettuare la concimazione. Bat 20e: lo spandimento dei liquami viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura. Bat 20f: prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti. Bat 20h: la ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca	SI	Bat 21a. Non viene effettuata la fertirrigazione. Bat 21b: La ditta possiede un carro botte con sistema di distribuzione del liquame a bande rasoterra.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		Bat 21d: Quando le condizioni lo consentono, la distribuzione viene effettuata con iniezione profonda, utilizzando interrattore (ripper).
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: Presso lo stabilimento viene prodotto solo effluente non palabile distribuito ed interrato a norma BAT 21
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: dal calcolo Agrishare, la Ditta ha stimato una riduzione del 60% delle emissioni di NH ₃ rispetto al sistema di riferimento
BAT 30: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini: - BAT 30a BAT-AEL	IN PARTE	Bat 30a: Porcilaia A-B: pavimento parzialmente fessurato (PPF), con fossa sottostante. Porcilaia C: pavimento totalmente fessurato (PTF), con fossa sottostante e rimozione in continuo per pendenza. Bat-AEL: La Ditta, dal calcolo effettuato con il programma CRPA, ha ricavato i seguenti valori di emissione: - 1,39 kg NH ₃ /posto x anno per il ricovero A (suini magri) - 2,33 kg NH ₃ /posto x anno per i ricoveri B e C (suini grassi) Tali valori rientrano nel <i>range</i> previsto dalla Tabella 2.1 delle Bat <i>Conclusions</i> .

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto elencato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Adozione di **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini.

Relativamente alle tecniche di stabulazione, **presso tutte le porcilaie:**

- dev'essere attuato l'**allontanamento in continuo dei liquami dalle fosse sottogrigliato** (per pendenza diretta nei pozzetti esterni di convogliamento); il successivo trasferimento alle vasche di stoccaggio, tramite sistema di pompaggio, deve avvenire ogni dieci giorni circa;
- **dev'essere sempre evitato l'accumulo di liquame nelle fosse sottogrigliato. L'eventuale accumulo di liquami nel sottogrigliato può essere condotto alle seguenti condizioni:**

- la vasca B deve risultare utilizzata per la totalità del volume utile ivi disponibile, compresa la semi-vasca attualmente vuota e per la quale il Gestore ha scelto una copertura in argilla espansa;
- in ogni caso, il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato dev'essere mantenuto entro un'altezza massima di 30 cm;
- dev'essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame eventualmente presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata).

Per le vasche fuori terra, pre-esistenti, di stoccaggio dei liquami:

- dev'essere presente un sistema di copertura BAT; essendo state individuate **tecniche di copertura galleggiante (BAT 16.b.3)**:
 - le coperture devono essere **mantenute in efficienza ed, in particolare, estese all'intera superficie del liquame**;
 - l'immissione del liquame deve avvenire al di sotto del pelo libero, in modo da garantire l'integrità delle coperture durante il riempimento;
 - per la semi-vasca al momento non utilizzata, dal momento che il Gestore ha scelto una copertura in argilla espansa, in caso di utilizzo dovrà essere sempre assicurato uno spessore pari ad almeno 10-12 cm di argilla;
 - dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
 - dev'essere condotto un **monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante**, da rendicontare **1 volta all'anno** (Cfr. PMC)

Per la fase di **applicazione al terreno degli effluenti zootecnici**, sono state individuate due tecniche MTD:

- iniezione profonda (**BAT Conclusions 21.d**) per mezzo di carro botte aziendale dotato di appositi interratori idraulici (ripper); Questa tecnica viene utilizzata in media per il 75% delle superfici interessate;
- bande rasoterra (**BAT Conclusions 21.b**) quando non è possibile procedere all'interramento. Il sistema di adduzione del liquame al suolo deve rispettare i requisiti previsti dal Bref, ossia deve assicurare il rilascio dei liquami ad altezze non superiori a 10-15 cm dal terreno. Questa tecnica viene utilizzata in media per il 25% delle superfici interessate.

In mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, la controllabilità della fase di spandimento viene perseguita mediante:

- compilazione e conservazione di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni, sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**, specificando le modalità di svolgimento delle operazioni di spandimento ed interramento;
- predisposizione ed **invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interramento effettuate nell'anno precedente**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **2.951 posti**, con particolare riferimento a quanto riportato nel paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "*Caratteristiche dell'installazione*". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. presso tutte le porcilaie:
 - dev'essere attuato **l'allontanamento in continuo dei liquami dalle fosse sottogrigliato** (per pendenza diretta nei pozzetti esterni di convogliamento); il successivo trasferimento alle vasche di stoccaggio, tramite sistema di pompaggio, deve avvenire ogni dieci giorni circa;
 - dev'essere **sempre evitato l'accumulo di liquame nelle fosse sottogrigliato**. **L'eventuale accumulo di liquami nel sottogrigliato può essere condotto alle seguenti condizioni:**

- la vasca B deve risultare utilizzata per la totalità del volume utile ivi disponibile, compresa la semi-vasca attualmente vuota e per la quale il Gestore ha scelto una copertura in argilla espansa;
 - in ogni caso, il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato dev'essere mantenuto entro un'altezza massima di 30 cm;
- dev'essere possibile verificare – in ogni momento – l'altezza di liquame eventualmente presente nel sottogrigliato (ad esempio, mediante asta graduata).

6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini;

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere le informazioni necessarie; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) tutte le vasche di stoccaggio devono essere provviste di **sistema di copertura BAT**:
 - 1.1. **per le vasche esterne pre-esistenti** (vasca circolare A e vasca rettangolare B), essendo state individuate tecniche di copertura galleggiante (**BAT 16.b.3**):
 - le coperture devono essere mantenute in efficienza ed, in particolare, estese all'intera superficie del liquame;
 - l'immissione del liquame deve avvenire al di sotto del pelo libero, in modo da garantire l'integrità delle coperture durante il riempimento;
 - per la semi-vasca al momento non utilizzata, dal momento che il Gestore ha scelto una copertura in argilla espansa, in caso di utilizzo dovrà essere sempre assicurato uno spessore pari ad almeno 10-12 cm di argilla;
 - dev'essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
 - dev'essere condotto un monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC);
 - 1.2. **per i pozzetti e le vasche di raccolta dei liquami adiacenti ai ricoveri**, dev'essere mantenuta una copertura rigida (**BAT 16.b.1**);
- 2) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 3) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 4) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** dev'essere effettuata **tassativamente per mezzo di un sistema MTD**. In particolare, l'Azienda adotta le tecniche seguenti:
 - iniezione profonda (**BAT 21.d**) per mezzo di carro botte aziendale dotato di appositi interratori idraulici (ripper); Questa tecnica viene utilizzata in media **per il 75% delle superfici interessate**;
 - bande rasoterra (**BAT 21.b**) quando non è possibile procedere all'interramento. Il sistema di adduzione del liquame al suolo deve rispettare i requisiti previsti dal Bref, ossia deve assicurare il rilascio dei liquami ad altezze non superiori a 10-15 cm dal terreno. Questa tecnica viene utilizzata in media **per il 25% delle superfici interessate**.
- 5) Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 6) presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere

compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;

- 7) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Soc. Agr. S. ANDREA s.s. – Via S. Andrea, 5 - Salmour				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D1-D3	CAPANNONI A,B,C ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO (cupolini/finestre/ventilatori di ricircolo dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	STABILIZZAZIONE SU PPF/PTF CON FOSSE SOTTOSTANTI ED ALLONTANAMENTO IN CONTINUO DEI LIQUAMI ALLONTANAMENTO DEI LIQUAMI IN CONTINUO ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D4	VASCA ESTERNA CIRCOLARE (A) DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE IN PIASTRELLE GEOMETRICHE DI PLASTICA (HEXA-COVER) IMMISSIONE E PRELIEVO DEI LIQUAMI AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO
D5	SEMI-VASCA ESTERNA RETTANGOLARE (B - PARTE) DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA FLESSIBILE GALLEGGIANTE CON TAPPETINI IN POLIETILENE ESPANSO (ECOMEMBRANE) IMMISSIONE E PRELIEVO DEI LIQUAMI AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO
D6	SEMI-VASCA ESTERNA RETTANGOLARE (B - PARTE) DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	<u>IN CASO DI UTILIZZO:</u> COPERTURA GALLEGGIANTE CON ARGILLA ESPANSA (LECA) IMMISSIONE E PRELIEVO DEI LIQUAMI AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO
D7	SILI DI STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D22	SPANDIMENTO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	INIEZIONE PROFONDA MEDIANTE INTERRATORI IDRAULICI DISTRIBUZIONE CON BARRA RASOTERRA (DISTRIBUZIONI IN COPERTURA)

STABILIMENTO: Soc. Agr. S. ANDREA s.s. – Via S. Andrea, 5 - Salmour				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
E1	N. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO (capacità pari a 5700 litri, fuori terra – con bacino di contenimento e coperta)	SFIATO		NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.
E2	N.2 GENERATORI MOBILI DI CALORE A RISCALDO DIRETTO ALIMENTATI A GASOLIO (potenzialità pari a 38,4 e 69,3 kW)	-		NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Salmour (approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2004) e sue eventuali varianti.

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

Società Agricola SANT'ANDREA ss
SALMOUR – Via S. Andrea, 5

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Efficienza copertura vasche di stoccaggio dei liquami con copertura galleggiante plastica	Valutazione condizioni copertura galleggiante	-	Annotazione valutazioni condizioni copertura	<ul style="list-style-type: none"> - Vasca circolare A (con piastrelle geometriche di plastica) - Semi-vasca rettangolare B (con tappetini in polietilene espanso) 	Annuale	Trasmettere un rendiconto della verifica dell'efficienza della copertura, corredato di documentazione fotografica. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.
Efficienza copertura vasca di stoccaggio dei liquami con copertura in argilla espansa	Valutazione spessore e condizioni copertura in argilla espansa e reintegro	m m ³	Annotazione misure/valutazioni spessore copertura in argilla espansa e trasmissione fatture argilla espansa reintegrata, con indicazione dei m ³ immessi	Semi-vasca rettangolare B (con copertura in argilla espansa)	Annuale	<u>IN CASO DI UTILIZZO.</u> Trasmettere un rendiconto della verifica dell'efficienza della copertura, corredato di documentazione fotografica. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.

(segue)

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento. Sia per le operazioni effettuate direttamente dall'Azienda che per quelle eseguite da conto-terzisti. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo pressione di erogazione agli abbeveratoi			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.